

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 settembre 1978

N. 4 dell'O.d.G.

N. 373 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio".

L'anno millenovecentosettantotto il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 10,30 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Cav. Uff. Giuseppe Colonna - Prof. Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio	si		26) Liuzzi dott. Francesco		si
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	si		27) Margiotta avv. Giovanni	si	
3) Augelli dott. Raffaele		si	28) Monfredi dott. Angelo	si	
4) Baldassarro dott. Gaetano CAPPOLZA ING. GIANNI	si		29) Morea prof. Leonardo		si
5) Blandolino prof. Antonio	si		30) Palma avv. Vincenzo	si	
6) Borgia dott. Carlo	si		31) Panico sig. Pasquale	si	
7) Bortone avv. Giorgio		si	32) Papa sig. Giuseppe		si
8) Calvario avv. Pasquale	si		33) Papapietro sig. Giovanni	si	si
9) Cassano on. Michele		si	34) Piacquadio avv. Antonio		si
10) Ciocia dott. Graziano	si		35) Piccigallo ins. Benito	si	
11) Ciuffreda avv. Pasquale		si	36) Princigalli sig. Giacomo	si	
12) Clemente sig. Tommaso	si		37) Quarta dott. Nicola	si	
13) Colamonaco sig.ra Maria	si		38) Raimondo sig. Cosimo	si	
14) Colasanto dott. Giuseppe	si		39) Rizzo prof. Marcello	si	
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	si		40) Romano avv. Domenico	si	si
16) Conte ins. Giuseppe	si		41) SOMMA ANTONIO L'ATTANZA COSIMO	si	
17) D'Alena avv. Fedele	si		42) Rotolo avv. Nicola	si	
18) D'Andrea geom. Nicola	si		43) Sasso on. prof. Giuseppe	si	
19) Dilonardo prof. Giovanni	si		44) Somma sig. Antonio	si	
20) Fantasia prof. Matteo	si		45) Sorice avv. Vincenzo	si	
21) Fiore dott. Alessandro	si		46) Tarricone prof. Luigi	si	
22) Fitto dott. Salvatore	si		47) Tatarella dott. Giuseppe	si	
23) Galatone prof. Rocco	si		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	si	
24) Giampaolo ins. Filippo	si		49) Ventura sig. Antonio	si	
25) Leucci sig. Giovanni	si		50) Zingrillo dott. Giuseppe	si	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio".

Dà la parola al relatore di maggioranza, cons. Colasanto, Presidente della V Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Dà la parola al relatore di minoranza, cons. Dilonardo.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

~~Seguono le dichiarazioni di voto.~~ - Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udite e fatte proprie le relazioni di maggioranza e di minoranza alla legge;

Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi P.S.I., P.L.I. e P.R.I. e l'astensione del Gruppo M.S.I., espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Presidente della V Commissione Colasanto chiede, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, che il provvedimento venga dichiarato urgente. Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA'

Art. 1

In attesa della emanazione della legge organica per l'attuazione del diritto allo studio, la Regione disciplina le modalità ed i criteri per l'applicazione del D.P.R. 616 del 24.7.1977, secondo la normativa di cui ai successivi articoli.

Nel contempo vengono definite le modalità per tutti gli interventi di competenza regionale relativi all'anno scolastico 1978/79.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

TITOLO II

SOPPRESSIONE PATRONATI SCOLASTICI E CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI

Art. 2

(Trasferimento dei beni)

I Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità di cui alla presente legge.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arredamento e le suppellettili dei Patronati scolastici sono trasferiti ai relativi Comuni.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arredamento e le suppellettili dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, essendo beni indivisibili, vengono alienati a favore della Regione, secondo le valutazioni effettuate dagli Uffici tecnici erariali competenti per territorio e le somme ricavate nonchè gli eventuali saldi attivi di ciascun Consorzio vengono proporzionalmente assegnati in base al numero degli abitanti a tutti i Comuni di ciascuna Provincia.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

Art. 3

(Personale a tempo indeterminato)

Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale amministrativo, ausiliario, nonchè quello addetto ai servizi di mensa e tra-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

sporto, con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i Patronati scolastici alla data del 31.12.1977 è trasferito ai rispettivi Comuni.

Entro il termine di cui al I comma, il personale amministrativo e quello ausiliario con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, alla data del 31.12.1977, è trasferito ai Comuni della rispettiva Provincia, tenendo conto delle opzioni del personale medesimo.

Al predetto personale sono garantite, ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi delle piante organiche dei rispettivi Comuni, anche in posizione soprannumeraria, l'anzianità maturata, nonché le posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'atto del trasferimento.

La Regione riconosce ai Comuni presso i quali è trasferito detto personale la relativa spesa, indipendentemente dall'assegnazione dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività di assistenza scolastica. A tal fine, i Commissari liquidatori di cui al successivo art. 7, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di ciascun Patronato scolastico o Consorzio, devono versare ai Comuni presso i quali viene trasferito il personale, i fondi necessari per assicurare la corresponsione di tutte le competenze fino alla data del 31.12.1978, ivi compresa la 13^a mensilità, i fondi necessari per gli oneri riflessi e le somme dovute per l'indennità di quiescenza.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

Art. 4

(Personale a tempo determinato)

Il personale con nomina a tempo determinato in servizio, con regolare incarico, alla data del 31.5.1978 presso i Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici per i compiti di istituto già svolti dagli stessi, viene assunto dai Comuni con contratto a tempo determinato per un periodo massimo ricompreso nell'anno scolastico 1978/79 in base alle effettive esigenze di servizio.

E' escluso dalla disciplina di cui al comma precedente il personale assunto dai Patronati scolastici per espletare servizi a destinazione specifica stabilita da Enti e benefattori privati con fondi messi a disposizione dagli stessi.

Per il personale di cui al I comma la Regione riconosce la relativa spesa ai Comuni in aggiunta all'assegnazione dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività relative all'attuazione del diritto allo studio.

Approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi P.S.I., P.R.I. e P.L.I. e l'astensione del Gruppo M.S.I.

Art. 5

(Modalità per il trasferimento dei beni e del personale)

La Giunta regionale o l'Assessore alla P.I., se delegato, provvede ad emanare le istruzioni per le modalità di trasferimento dei beni, dei servizi e del personale dei Patronati scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici ai Co-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

muni tenendo conto dei precedenti articoli 3 e 4 nonché della tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni esercitate negli Enti di provenienza e i livelli retributivi e funzionali degli Enti locali di cui all'allegato A) della presente legge.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

**Art. 6
(Operazioni di liquidazione)**

Gli attuali Commissari straordinari e liquidatori dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici assumono, per il periodo dal 1° luglio 1978 e fino all'entrata in vigore della presente legge, solo le funzioni di Commissari liquidatori per continuare e concludere tutte le operazioni di liquidazione e tutti gli adempimenti conseguenti alla soppressione degli Enti.

Tali operazioni, ivi compresa l'adozione degli atti conseguenti all'applicazione della presente legge, dovranno essere concluse entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Il Consorzio provinciale dei Patronati scolastici di Lecce è abilitato alla gestione della colonia di sua proprietà sita nel territorio del Comune di Sannicola di Lecce fino al 10.9.1978 e, pertanto, le relative operazioni di liquidazione potranno concludersi entro il 20.9.1978.

Ai predetti Commissari nonché ai Segretari degli Enti in liquidazione è riconosciuta una indennità mensile forfettizzata a far tempo dall'1.1.1978 e fino alla ultimazione delle operazioni di trasferimento secondo le misure che saranno stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti in materia.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

**Art. 7
(Uffici stralcio)**

Sono istituiti presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione e nei cinque capoluoghi di provincia Uffici stralcio per la definizione di tutti gli atti amministrativi e contabili dei Patronati scolastici, non ancora definiti alla data di cui all'articolo precedente.

Per le operazioni di che trattasi verrà utilizzato parte del personale regionale già in servizio presso i Patronati scolastici e i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici.

Per le sedi di tali Uffici saranno utilizzati i locali e le strutture dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici resisi disponibili a favore della Regione per effetto dell'applicazione del precedente art. 2.

Gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei Patronati scolastici, definiti entro il termine di cui al precedente art. 6, vengono consegnati ai Comuni. Gli atti amministrativi e contabili dei Patronati scolastici, non definiti alla suddetta data, vengono consegnati all'Ufficio stralcio di ogni provincia come pure gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici.

Il personale regionale in servizio presso gli Uffici di che trattasi potrà essere altresì utilizzato per tutte le operazioni di coordinamento di primo avvio dei servizi e delle funzioni trasferite agli Enti locali fino all'entrata in vigore della legge organica sul diritto allo studio.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 8

(Modalità per l'assegnazione dei contributi)

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione assegna ai Comuni i contributi relativi alla gestione delle attività già poste in essere dai disciolti Patronati scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, per quanto concerne le Scuole materne statali, Elementari e Medie di I° grado.

La quantificazione delle somme spettanti a ciascun Comune fino al 31.12.1978 sarà effettuata dalla Regione secondo un piano predisposto dalla Giunta, sentita la competente Commissione consiliare e tenendo conto:

- della popolazione scolastica;
- delle condizioni socio-economiche della zona;
- del numero delle classi di scuole a tempo pieno;
- degli oneri necessari per mantenere i livelli di utenza per i servizi già resi dagli Enti disciolti nell'anno scolastico 1977/78;
- dell'indice di carenza dei servizi.

Dalla somma spettante, determinata con le modalità di cui sopra, saranno detratti i saldi attivi risultanti dalle operazioni di trasferimento dei beni di cui al precedente art. 7.

Ai Comuni interessati saranno assegnati, altresì, i fondi necessari per il personale così come precisato nei precedenti artt. 3 e 4.

Allo scopo di adeguare i servizi alle indifferibili esigenze della Scuola, i Comuni, nell'ambito della propria autonomia, possono integrare i fondi messi a disposizione dalla Regione con quote di partecipazione delle famiglie degli alunni calcolate per categorie di reddito.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

Art. 9

(Gestione dei servizi)

I Comuni, per la istituzione e la gestione dei servizi già di competenza dei Patronati scolastici e dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, terranno conto della programmazione dei Consigli distrettuali scolastici competenti e dei pareri espressi dai Consigli di circolo e di istituto delle Scuole medie di I° grado esistenti nel territorio comunale.

I Comuni cureranno, altresì, l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle Scuole elementari, provvedendo anche alla predisposizione ed alla consegna delle cedole librarie alle scuole interessate.

Gli oneri relativi faranno carico ai Comuni i quali utilizzeranno i fondi rivenienti dall'art. 132 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

TITOLO III

CONSORZI PROVINCIALI ISTRUZIONE TECNICA E CENTRI
DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

Art. 10

(Applicazione art. 39 del D.P.R. 616 del 24.7.1977)

I Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sono soppressi.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

A far tempo dall'1.1.1978 le relative funzioni, ivi comprese quelle dei Centri di orientamento scolastico e professionale con le limitazioni di cui all'art. 39 del D.P.R. 616/1977, sono esercitate dalla Regione al cui patrimonio sono trasferiti i beni mobili ed immobili, le attrezzature, l'arredamento e le suppellettili degli Enti soppressi.

La Giunta regionale o l'Assessore alla Pubblica Istruzione, se delegato, provvede all'adozione degli atti necessari per le operazioni di trasferimento, nonché all'esercizio dei compiti di istituto già svolti dai Consorzi in parola.

A tal uopo viene istituito un Ufficio stralcio a livello regionale che provvederà alla definizione degli atti contabili ed amministrativi pendenti dall'1.1.1978 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Presso detto Ufficio sarà costituito l'archivio generale di tutti gli atti dei Consorzi per le certificazioni relative ai corsi svolti.

Per l'accreditamento dei fondi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali previste dalla legge n. 82 del 2.1.1936 e dalla legge regionale 7.5.1975 n. 38 si terrà conto delle norme sulla contabilità regionale.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

Art. 11

(Personale)

Il personale dei Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica e dei Centri di orientamento scolastico e professionale, inquadrato nelle relative piante organiche in base all'applicazione della legge regionale del 7.5.1975, n. 38, ed alla circolare applicativa n. 70 bis del 5.2.1976, con delibera dei Consigli di Amministrazione dei predetti Consorzi, debitamente approvate dalla Regione secondo le modalità previste dalla citata legge, è trasferito nei ruoli regionali.

Il personale non di ruolo in servizio alla data del 31.12.1977, nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche dei Consorzi e dei Centri, continua a mantenere le posizioni giuridiche ed economiche acquisite fino alla emanazione della legge organica sul diritto allo studio.

Fino all'inquadramento effettivo nei ruoli regionali il trattamento economico del personale sarà assicurato con i fondi iscritti nel bilancio regionale per lo esercizio 1978 al cap. 291 "Consorzi provinciali istruzione tecnica" e con le modalità in vigore presso gli Enti disciolti, salvo quanto previsto dal precedente art. 10.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE FINANZIARIE E FINALI

Art. 12

(Disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1978/79)

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nelle attività ed iniziative concernenti il diritto allo studio e di predisporre, altresì, gli atti necessari per il regolare avvio dell'anno scolastico 1978/79, la Giunta regionale continua a provvedere direttamente agli ulteriori interventi di competenza della Regione nei limiti delle somme stanziare nel bilancio per l'esercizio 1978.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

A tal fine la validità della legge regionale 14.1.1978, n. 12, concernente "Provvedimenti a favore della Scuola Media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78", viene prorogata anche all'anno scolastico 1978/79.

Eventuali residui, non impegnati da ciascun Consiglio di Istituto nell'anno scolastico 1977/78, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole per l'anno scolastico 1978/79.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

Art. 13

(Disposizioni finali)

Tutte le norme contenute nella presente legge, ancorchè non espressamente richiamate, cesseranno di avere vigore all'atto della approvazione della legge organica sul diritto allo studio.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 13.000.000.000, si fa fronte, per il 1978, mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione cap. 349.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 288 Interventi per scuole materne ed elementari	+ 1.900.000.000
Cap. 289 Interventi per scuole medie di 1° grado	+ 3.000.000.000
Cap. 290 Interventi per scuole medie di 2° grado	+ 1.050.000.000
Cap. 292 Formazione continua, permanente, ricorrente e centri sociali e culturali (cambio denominazione)	+ 700.000.000
Cap. 293 Assistenza educativa handicappati	+ 150.000.000
Cap. 293 bis Posti gratuiti e semigratuiti in convitto-Pensionato allievi (c.n.i.)	+ 600.000.000
Cap. 293 ter Trasferimento ai Comuni del Personale e delle funzioni ex Patronati scolastici (c.n.i.)	+ 5.600.000.000

Sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa

13.000.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 349 Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di adozione	<u><u>13.000.000.000</u></u>
---	------------------------------

Sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa.

Approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

REGIONE PUGLIA

TABELLA " A " -

Livello retributivo
e funzionale nella
Amm.ne comunale

Qualifica ricoperta presso il Patronato
Scol. o il Consorzio Prov. le PP. SS. con
contratto a tempo determinato

5°

- a)-Personale addetto alle attività educative, integrative della scuola e ricreative (C.R.E.S., animatori Centri di Lettura, C.S.E.P.)
- b)-Coordinatrici zonali per il servizio mensa

4°

- a)-Personale amministrativo (aiuto-segretario, applicato di segreteria, dattilografo)
- b)-Economo, vice economo, aiuto economo

3°

- a)-Autisti, autisti-meccanici
- b)-Accompagnatrici
- c)-Vigilatrici

2°

- a)-personale ausiliario (uscieri, commesso, bidello, trasportatore viveri, custode)
- b)-addetti di cucina (cuoco o cuciniere, aiuto cuoco, coadiuvante di cucina, inserviente)

Approvata a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.S.I., M.S.I., P.L.I. e P.R.I.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Colonna-Galatone